

Statuto della fondazione di partecipazione del terzo settore FONDAZIONE SILENE IDEAS FOR CARE - Ente del Terzo Settore

Titolo I: Denominazione - Sede - Finalità - Oggetto - Durata

Articolo 1 - Denominazione - normativa applicabile

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del Terzo Settore", d'ora in avanti "CTS") è costituita la fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE SILENE Ideas for CARE - Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "FONDAZIONE SILENE Ideas for CARE - ETS".

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative applicabili, di natura primaria o secondaria.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

La fondazione ha sede nel Comune di Roma. Il Consiglio Direttivo potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo - Oggetto

La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari; risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione nell'ambito del più vasto genere fondazione disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, dal D. Lgs n. 117 del 2017 e leggi collegate.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, ha per scopo l'attuazione di iniziative di interesse generale e sociale ed intende operare perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da realizzare attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azioni volontarie o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, e più precisamente:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, prevalentemente nel campo medico-sanitario;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura scientifica nel campo medicale.



Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art. 3, con quella dei Partecipanti e di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- f) erogare premi e borse di studio;
- g) svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- l) stipulare contratti di mantenimento, istituire vincoli di destinazione sui beni, trust.

Le attività conseguenti alla elaborazione e predisposizione di proposte e progetti, sono frutto di indicazioni e idee derivanti dall'ascolto dei Partecipanti e sono eseguite, in caso di bisogno, utilizzando apposite donazioni ricevute da persone e/o organismi anche attraverso modalità di crowdfunding, gestite direttamente o attraverso l'accordo con enti terzi, e dagli eventuali utili di gestione annuale della Fondazione stessa.

È compito del Consiglio Direttivo definire i termini di riferimento di ogni iniziativa, le modalità di azione ed elaborazione, le risorse occorrenti e gli strumenti per l'eventuale finanziamento, i termini e i tempi di avvio e di conclusione delle attività.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.



Articolo 4 - Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari, ai sensi rispettivamente degli artt. 16 e 17 CTS e delle altre disposizioni in materia.

Articolo 5 - Durata

La fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Partecipanti

Articolo 6 - Definizione di partecipanti - Categorie

Sono "Partecipanti" alla Fondazione i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione ed i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e le disposizioni in materia, sono ammessi a parteciparvi.

La qualità di "Partecipante" è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del partecipante (o per altre cause di cessazione ammesse dalla normativa vigente in materia).

La Fondazione presuppone la pluralità di Partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare come fattispecie di scioglimento della Fondazione.

I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, ai quali viene riservata la designazione di tre componenti del Consiglio Direttivo;
- b) Partecipanti Onorari, i quali sono soggetti ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, della loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Partecipanti Ordinari, i quali aderiscono successivamente alla Fondazione.

Articolo 7 - Diritti ed Obblighi dei Partecipanti

I partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 8 - Ammissione di Partecipanti Ordinari

L'assunzione della qualità di Partecipanti Ordinari consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone, impegnandosi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto e la normativa vigente in materia.

L'organo preposto all'esame della domanda di ammissione è il Consiglio direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare, in ordine alla domanda, entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

In caso di esito positivo, il richiedente assume la qualità di Partecipante Ordinario con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Nel caso in cui non venga accolta la domanda, la relativa delibera deve essere motivata. In tale ipotesi il soggetto che ha presentato la domanda può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di



ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda è stata accolta.

Articolo 9 - Recesso del Partecipante

Qualunque partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante.

La dichiarazione di recesso - che può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante a maturare tale sua decisione - deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata; essa ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della fondazione. Il recesso non fa venir meno gli obblighi maturati in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 10 - Esclusione del Partecipante:

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per gravi motivi.

Qualora il Partecipante, per il quale è proposta l'esclusione, sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

La deliberazione di esclusione sospende i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione ed all'attività della Fondazione, con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nella quale è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

Qualora sia proposta impugnazione al detto Collegio:

- il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dei diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività della fondazione finché il giudizio arbitrale non sia terminato;
- nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trovi.

Il Partecipante, del quale sia stata deliberata l'esclusione, è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata, sia per l'eventuale esercizio successivo nel corso del quale cessa la sua qualità di partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 11 - Patrimonio Iniziale

Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).



Articolo 12 - Fondo di gestione

La fondazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa vigente in materia, mediante un Fondo di Gestione costituito attraverso:

- a) il percepimento della Quota annuale;
- b) il percepimento della Quota Iniziale ove non destinata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) gli apporti dei Partecipanti, diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti, non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- e) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- g) eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

Articolo 13 - Quota Iniziale e Quota Annuale

L'assunzione della qualità di Partecipante è subordinata al previo versamento di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (nel prosieguo, "Quota iniziale").

Ogni partecipante è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (d'ora in avanti, "Quota Annuale"). Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla "Quota Iniziale" ed alla "Quota Annuale"; nel quale, tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale ed alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dalla Fondazione del Partecipante moroso.

Articolo 14 - Raccolta Fondi

La fondazione, ai sensi dell'art. 7 CTS, può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Articolo 15 - Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualunque apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo), in alcun caso e, in particolare,



nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante alla Fondazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo in favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto o dalla normativa vigente in materia, né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio.

Articolo 16 - Incremento del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti dei Partecipanti destinati ad incremento del patrimonio;
- b) per effetto di elargizioni (comprese donazioni e disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai partecipanti, destinati ad incremento del patrimonio;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per integrare il Fondo di Gestione.

Articolo 17 - Salvaguardia del Patrimonio:

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione possa subire e adotta ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa in materia o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. In particolare, ai sensi dell'art. 22 comma V CTS, qualora risulti che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo.

Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo i predetti criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 18 - Divieto di distribuzione

Ai sensi dell'art. 8 comma II CTS, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, volontari, dipendenti, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso con la Fondazione.

Articolo 19 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può delineare la istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447 bis e ss. c.c.-.



Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 20 - Organi

Sono organi della Fondazione (d'ora in avanti, gli "Organi"):

- a) l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora in avanti, il "Presidente");
- d) il Tesoriere;
- e) il Direttore Generale;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata all'Assemblea dei Partecipanti);
- h) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- i) il Comitato Scientifico.

Sezione I - Assemblea dei Partecipanti

Articolo 21 - Principi Generali

L'Assemblea, cui ogni Partecipante ha diritto di intervento, è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti i Partecipanti. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 22 - Competenze

L'Assemblea si riunisce, almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio. Essa, inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- b) nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e ne dispone la revoca;
- c) nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge e qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quello che lo statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa vigente in materia.



Articolo 23 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei partecipanti o da almeno 3 (tre) Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo. La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata contenente indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza:

- a) ai Partecipanti, all'indirizzo - anche di posta elettronica - risultante dal Libro dei Partecipanti;
- b) ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi - anche di posta elettronica - da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 24 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vo partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Articolo 25 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero di partecipanti che vi intervengono;
- Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei Partecipanti. Ogni partecipante ha diritto ad un voto.
- Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Partecipanti Amministratori non hanno voto.

Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad altro Partecipante, che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe, in osservanza di quanto dispone l'art. 24 comma III CTS.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, tuttavia, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei partecipanti, tanto in prima che in seconda convocazione.



Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Partecipanti. In tal caso è necessario:

- a) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia predisposto, in ogni luogo video collegato, il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo;
- c) che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- d) che sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati, a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 26 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

In particolare, compete al Consiglio direttivo lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- b) compiere qualunque atto di amministrazione, ordinaria e straordinaria;
- c) approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea
- d) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti;
- e) deliberare in ordine alla esclusione dei Partecipanti.
- f) svolgere ogni altro compito previsto dallo statuto o dalla normativa in materia come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;
- g) nomina il Direttore Generale;
- h) nomina i membri del Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo.

- nomina, scegliendolo tra i consiglieri, il Segretario e ne dispone la revoca;
- può nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo - cui può delegare parte dei suoi poteri - e disporre la revoca dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 27 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea da effettuarsi all'atto della nomina, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Tesoriere.

Così come consentito dall'art. 26 comma IV CTS, andranno scelti tra i Partecipanti Fondatori:

- due amministratori, nel caso di Consiglio composto da tre membri;



- tre amministratori, nel caso di Consiglio composto da cinque membri.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che abbiano la qualifica di Partecipante ovvero che siano indicate da Partecipanti che non siano persone fisiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le seguenti caratteristiche (di onorabilità, professionalità, indipendenza).

Articolo 28 - Compensi

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese documentate, approvate dal Presidente; le spese del Presidente sono rimborsate previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo può stabilire, con apposito regolamento, un gettone di presenza da corrispondere ai propri membri entro i limiti fissati per i titolari di cariche elettive dall'art. 5 comma V legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i.-.

Articolo 29 - Durata della carica

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione; il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere, il quale venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 30 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) consiglieri o dall'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione nonché dell'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima della data prevista per l'adunanza; in caso di motivata urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 31 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, impedimento o rinuncia, dal vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto



favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo, con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione (eventuale previsione su videoconferenza).

Articolo 32 - Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 33 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri 2 consiglieri; il suo funzionamento è disciplinato, con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

SEZIONE III - Presidente, Tesoriere, Direttore Generale

Articolo 34 - Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete:

- a) di verificare e pretendere l'osservanza dello statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della normativa applicabile; di promuovere la riforma dello statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- b) di convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- c) di predisporre la bozza del bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) di rappresentare la Fondazione, di fronte a terzi e in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- e) di attribuire, ove sia necessario o opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente aggiorna i componenti riferendo dell'attività nel frattempo compiuta. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando senza indugio il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 35 – Direttore Generale

Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; l'incarico ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo e può essere rinnovato.

Il Direttore Generale ha tutti i poteri di gestione ordinaria della Fondazione; si occupa della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa rientrante nella gestione ordinaria della Fondazione, provvede all'attuazione degli indirizzi assunti dal Consiglio Direttivo, al quale relaziona sull'attività svolta, collabora strettamente con il Presidente e svolge funzioni di segretario nelle sedute del Consiglio Direttivo.

Ha diritto ad un compenso, che andrà quantificato nel rispetto dei principi di cui all'art. 8 ETS.

L'incarico di Direttore Generale può essere revocato, con un preavviso di 30 giorni, dal Consiglio Direttivo con



atto motivato in ragione della valutazione negativa dell'operato o del venir meno del rapporto fiduciario.

Articolo 36 - Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza del bilancio di esercizio che verrà approvato dal Consiglio Direttivo.

SEZIONE IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 37 - Composizione dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Sindaco unico o da un Collegio di Sindaci composto da tre membri effettivi, tra i quali viene nominato un Presidente. In caso di nomina di un Sindaco Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Sindaci, sono nominati anche due Sindaci Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Sindaco Unico o di uno dei Sindaci effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Sindaco Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
- soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

In caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Sindaci, almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- soggetti iscritto al Registro dei Revisori Legali;
- soggetti iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- soggetti avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Sindaco Unico (e da un Sindaco Supplente) o da un Collegio di tre Sindaci Effettivi (e due Sindaci Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 38 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici



- o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri, nonché gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione, o alle società da queste controllate, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che, essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, oppure nella qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 39 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 40 - Compiti e funzionamento dell'organo di Controllo

L'organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo corretto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- f) attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS;
- g) può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, anche chiedendo, al predetto fine, al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. Nel caso di Organo collegiale, il Collegio dei Sindaci è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio stesso. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio almeno otto giorni prima dell'adunanza; in caso di motivata urgenza, l'avviso può essere spedito almeno tre giorni prima. Il Collegio dei Sindaci è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito - anche in mancanza delle suddette formalità di convocazione - qualora siano presenti tutti i membri del Collegio. Il Collegio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio più anziano di età. Le deliberazioni del Collegio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.



Articolo 41 - Compenso dell'Organo di Controllo

I compensi dei componenti dell'Organo di Controllo sono stabiliti dall'assemblea in considerazione delle rispettive tariffe professionali.

Articolo 42 - Esercizio della funzione di revisione legale

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel registro dei Revisori Legali. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 CTS.

Articolo 43 - Responsabilità dei membri dell'organo di controllo e del Revisore legale dei conti

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS

Sezione V - Comitato Scientifico

Articolo 44 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio direttivo ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 45 - Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano al 1° gennaio e terminano al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 46 - Bilancio di esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato nel rispetto della normativa di legge in materia. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa vigente

Articolo 47 - Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa vigente in materia, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Partecipanti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;



- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché eventualmente del Comitato Esecutivo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il Libro dei Partecipanti ed il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni partecipante, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie.

Il Libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio stesso, può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle Adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Disposizioni finali

Articolo 49 - Clausola Compromissoria

Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i partecipanti e la Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto e della normativa vigente in materia, che possa formare oggetto di compromesso, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circostrizione ha sede la Fondazione.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le parti.

Art. 50 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (CTS) e relativi decreti attuativi.

FONDAZIONE SILENE IDEAS FOR CARE

Ente del Terzo Settore - Viale Gorizia 52, 00198 Roma
T +39 06 20192785 - C.F. e P.IVA 16222231009
info@silenefoundation.org